



Comune di Livorno

Regolamento dell'Imposta di Soggiorno

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19.03.2012.
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale:
n. 47 del 29.04.2014, n. 74 del 29.03.2017 e n. 37 del 28.02.2019

Indice

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Presupposto dell'imposta
- Art. 3 Destinazione del gettito dell'imposta
- Art. 4 Soggetto passivo
- Art. 5 Esenzioni
- Art. 6 Misura dell'imposta
- Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Art. 8 Versamenti
- Art. 9 Disposizioni in materia di accertamento
- Art. 10 Sanzioni amministrative
- Art. 11 Riscossione coattiva
- Art. 12 Rimborsi
- Art. 13 Contenzioso
- Art. 14 Funzionario Responsabile dell'imposta
- Art. 15 Entrata in vigore

ART. 1 — OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Il regolamento istituisce l'Imposta di soggiorno nel Comune di Livorno, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, disciplinandone l'applicazione.

ART. 2 — PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il soggiorno e pernottamento nelle strutture ricettive indicate nel successivo comma 3.
2. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno, fino ad un massimo di cinque notti consecutive.
3. Ai fini dell'Imposta di Soggiorno, per strutture ricettive si intendono tutte quelle ricomprese nel Titolo II della Legge Regionale Toscana n. 86/2016 e del Titolo I della Legge Regionale Toscana n. 30/2003 e loro successive modificazioni e integrazioni nonché gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'articolo 4 del D.L. 24/04/2017 n. 50 ubicati nel territorio del Comune di Livorno.

ART. 3 — DESTINAZIONE DEL GETTITO DELL'IMPOSTA

1. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi di cui all'articolo 4 comma 1 del D.Lgs 14/03/2011 n. 23. Tali interventi saranno definiti annualmente dalla Giunta Comunale sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione.

ART. 4 — SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta residente nel Comune di Livorno.

ART. 5 — ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori di anni quattordici;
 - b) coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;
 - c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di diciotto anni, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
 - e) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - f) gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
 - g) coloro che, non residenti nel Comune di Livorno, prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 2;
 - h) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
2. L'esenzione di cui ai punti b), c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte del malato o del degente o dell'accompagnatore, di apposita autodichiarazione, rilasciata ai sensi e per

gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

ART. 6 — MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

2. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato, sono confermate le tariffe d'imposta applicate nel precedente esercizio.

ART. 7 — OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

1. Il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2 comma 3 del presente regolamento, ovvero il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, c. 5-ter del DL 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4 comma 5-bis del suddetto decreto, dichiara al Comune di Livorno, entro il giorno 15 dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero degli ospiti e dei pernottamenti, distinguendo i dati relativi a quelli imponibili, a quelli esenti/esclusi ed ai casi di rifiuto di pagamento, secondo le specifiche predisposte dall'Amministrazione Comunale; il gestore della struttura ovvero i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del corrispettivo, dichiarano inoltre, per lo stesso periodo considerato, l'importo riscosso per l'imposta di soggiorno e gli estremi del suo riversamento al Comune di Livorno. L'obbligo di dichiarazione sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nel trimestre di riferimento: in questo caso il gestore o i soggetti indicati nel primo periodo, comunicano che vi sono stati zero pernottamenti oppure i dati relativi all'esenzione o esclusione dall'imposta di soggiorno. Il gestore della struttura ovvero i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del corrispettivo sono altresì obbligati a segnalare, congiuntamente alla dichiarazione trimestrale, le generalità dei soggetti passivi inadempienti; detto adempimento può avvenire anche senza il consenso dell'interessato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c), del Reg. (CE) 27/04/2016 n. 2016/679/UE in combinato disposto con l'art. 2-ter co. 1 del D.Lgs 196/2003, inerente il trattamento di dati personali che sia necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge o da un regolamento.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere compilata e presentata unicamente on-line, mediante apposito gestionale informatico messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale;

3. I gestori delle strutture ricettive, di cui all'articolo 2 comma 3 del presente regolamento, ubicate nel territorio comunale sono tenuti ad informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. L'informazione dovrà essere presente anche nei diversi prodotti promozionali, siti internet e/o portali utilizzati per pubblicizzare la propria struttura.

4. Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, i gestori delle strutture ricettive ovvero i soggetti che incassano, in relazione all'attività di riscossione e di riversamento dell'imposta di soggiorno, si qualificano come agenti contabili di fatto, soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti e tenuti a rendere il conto della propria gestione; a tale scopo i gestori medesimi sono tenuti a trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto sull'apposito "modello 21" approvato con d.p.r. n. 194/1996, All. B.

ART. 8 — VERSAMENTI

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2 comma 3 del presente regolamento, ovvero al soggetto

che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, c. 5-ter del DL 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4 comma 5-bis del suddetto decreto. Il gestore della struttura ricettiva ovvero i soggetti di cui al periodo precedente, provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Livorno.

1-bis. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Livorno, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato, in forma continuativa, il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in /check out nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento degli obblighi previsti nel presente Regolamento.

2. I gestori delle strutture ricettive ovvero i soggetti che incassano il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento del corrispettivo effettuano il versamento al Comune di Livorno delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, entro il giorno 15 dalla fine di ciascun trimestre solare, mediante bonifico su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Livorno, ovvero altre modalità che siano specificamente individuate dall'Amministrazione Comunale, anche in sostituzione del bonifico, e che in ogni caso potranno essere utilizzate soltanto dopo che, con congruo anticipo di tempo, siano state comunicate ai gestori.

ART. 9 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 23 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:

a) Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) Richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo della riscossione e del riversamento dell'imposta; d) Espletare accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva avvalendosi degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

3. I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 comma 3 del presente regolamento, al fine di rendere possibili i controlli di cui al precedente comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno.

ART. 10 — SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte degli ospiti delle strutture ricettive, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero i soggetti che incassano il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento del corrispettivo si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 11 — RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente con gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 12 — RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione trimestrale di cui all'art. 7.

ART. 13 — CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del D.Lgs n. 546/1992.

ART. 14 — FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.

2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

ART. 15 — ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di approvazione